

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PROVINCIA DI UDINE

Via Tredolo, 1 C.A.P. 33020 C.F. 84002270308 - P.I. 01372130300
Tel.Centr. 0433-87025 - 0433 87285 Fax 0433 87051

P.E.C: comune.fornidisotto@certgov.fvg.it email: protocollo@comune.fornidisotto.ud.it

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

RELAZIONE TECNICA

a supporto della

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

PER L'ANNO 2018

(art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

INDICE

PREMESSA	3
1. QUADRO NORMATIVO	3
2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE	6
3. GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI	7
4. ANALISI ASSETTO SOCIETA'PARTECIPATE	8
4.1. Cafc S.P.A	8
4.2. Esco Montagna Fvg S.r.L	10
4.3. Legno Servizi Soc. Coop. A R.L	12
4.4. Friulab s.r.l	14
4.5. Banca di Cividale s.coop.p.a	16
5. CONCLUSIONI	18

PREMESSA:

Il Comune di Forni di Sotto per svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali, nel tempo ha acquistato partecipazioni dirette ed indirette in società di diritto privato che formeranno oggetto della presente analisi.

Già nel 2017, l'ente ha effettuato con deliberazione consiliare n.33 del 27/09/2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie come previsto dall'art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il *Testo Unico in materia di Partecipazioni Pubbliche* (TUSP) con riferimento alle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2016).

Con la presente relazione si procede alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'ente di cui all'art.20 del citato TUSP. La cadenza sarà annuale e con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente come disposto dall'art.26 comma 11 del TU citato, pertanto per il corrente anno il riferimento è alle partecipazioni detenute al 31.12.2017.

1. QUADRO NORMATIVO

Il *Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica*, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, disciplina la costituzione di società, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni societarie dirette o indirette da parte di pubbliche amministrazione prescrivendo precise condizioni di ammissibilità delle stesse anche con riferimento al mantenimento di determinati risultati economici.

L'articolo 20 del D.lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare una revisione periodica delle partecipazioni detenute per verificare annualmente la sussistenza di requisiti di legge e ciò ai sensi dell' articolo 20, commi 1 e 2 del TUSP.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione", da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" da redigere entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Così nel dettaglio l'art. 20, commi 1 e 2, TUSP:

« 1. (omissis) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (omissis).

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4».

All'art. 4 TUSP citato, il Legislatore vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società o detenere partecipazioni anche di minoranza in società che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (comma 1) e, quindi, indica puntualmente le attività ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

In particolare, l'art. 4, comma 2, TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'art. 4, ai commi 3 e seguenti, individua ulteriori attività che possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, le attività dei Gruppi di Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con riguardo al presupposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), TUSP, la disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 12-bis, abbassa la soglia del fatturato medio minimo a 500.000 Euro per i trienni rilevanti 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione.

Qualora a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, vengano riscontrate partecipazioni in società che esercitino attività diverse da quelle ammesse ai sensi dell'art. 4 TUSP o che ricadano nelle altre ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Segue l'analisi puntuale delle singole partecipazioni dirette ed indirette di questo Ente.

2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il quadro relativo alle partecipazioni societarie dirette del comune di Forni di Sotto al 31.12.2017 è sintetizzato nella tabella seguente:


N.	Denominazione società	C.F.	Anno di costituzione	% Quota Ente	Controllo ex 2359 c.c.	Società in house	Quotata	Holding pura
1	CAFC S.P.A.	00158530303	1993	0,0305	SI	SI	NO	NO
2	ESCO MONTAGNA FVG S.R.L.	02522090303	2008	0,545	NO	NO	NO	NO
3	LEGNO SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	01917700302	1995	1,0	NO	NO	NO	NO

Al 31.12.2017, il Comune di Forni di Sotto detiene partecipazioni indirette individuate nella seguente tabella con l'indicazione delle società tramite.

	Denominazione società	C.F.	Anno di costituzione	Denominazione Società tramite	% Quota Ente in società tramite	% Quota indiretta Ente	Controllo ex 2359 c.c.	Società in house	Quotata	Holding pura
	FRIULAB S.R.L.	02214410306	2001	CAFC S.P.A.	0,0305	0,0248%	NO	NO	NO	NO
	BANCA DI CIVIDALE S. COOP. P.A.	00249360306	1886	CAFC S.P.A.	0,0305	0,0000014945%	NO	NO	NO	NO

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della revisione periodica ex art. 20, D.lgs. n. 175/2016.

**3. GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA LE PARTECIPAZIONI DEL
COMUNE DI FORNI DI SOTTO AL 31.12.2017**



4. ANALISI ASSETTO SOCIETA'

4.1. Cafc s.p.a.

A seguito della fusione per incorporazione di Carniacque s.p.a. in Cafc s.p.a. con effetti decorrenti dal 01.01.2017, il comune di Forni di Sotto ad oggi detiene una partecipazione nella società incorporante pari allo 0,0305%, detenendo 247 azioni del valore nominale di €51,65.

Cafc s.p.a., costituita nel 1931, gestisce il Servizio Idrico Integrato nella maggior parte dell'ambito territoriale ottimale centrale Friuli (120 Comuni su 135), compreso il territorio di questo ente.

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dai segmenti acquedotto, fognatura e depurazione.

È una società pubblica controllata da 123 Amministrazioni Comunali, da 3 Unioni di comuni e dalla Provincia di Udine (in liquidazione).

Il comune di Forni di Sotto esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, congiuntamente agli altri enti locali soci ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, avendo a tale scopo stipulato con gli stessi, apposita convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.

La partecipazione in Cafc s.p.a. è strettamente necessaria allo svolgimento delle finalità istituzionali in considerazione del fatto che già la partecipazione alla precedente società Carniacque s.p.a. consisteva in una delle possibili forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla legge con lo scopo di razionalizzare ed ottimizzare le gestioni in essere.

L'attività esercitata da Cafc s.p.a. e consistente nella gestione del servizio idrico integrato, rientra tra quelle che ai sensi dell'art. 4, comma 2, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni. In particolare, il servizio erogato rientra tra le attività aventi ad oggetto la «produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi» (art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175/2016).

Per quanto attiene alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, come risulta dall'allegato schema predisposto dal MEF e che qui si riassumono, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2017 il numero di amministratori (5) era inferiore al numero dei dipendenti (264, al 31.12.2017) (lett. b);
- Cafc s.p.a. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, Cafc s.p.a. nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO			
2015	2016	2017	MEDIA
53.076.396	54.702.070	66.083.626	57.954.030,67

- come risulta dalla tabella seguente, Cafc s.p.a., pur essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO				
2013	2014	2015	2016	2017
3.976.528	5.264.509	5.469.232	7.122.219	10.487.087

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- non si riscontrano necessità di aggregazione (lett. g).

Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione.

4.2 Esco Montagna Fvg S.R.L.

Esco Montagna Fvg S.R.L. è partecipata da questo Comune con la quota pari allo 0,545% del capitale sociale.

La Società è stata costituita il 28 marzo 2008 ed ha per oggetto l'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione acquisto, vendita utilizzo e recupero delle energie.

In particolare è specializzata nella costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento a biomasse, peraltro già presenti in sette Comuni della Carnia, al fine di produrre e fornire all'utenza riscaldamento a costi contenuti.

Il Comune di Forni di Sotto ha in programma diversi interventi per l'efficientamento energetico degli edifici attraverso la realizzazione di e il potenziamento di centrali a biomassa.

Per questa ragione si è deciso per il mantenimento della stessa, nonostante in sede di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP, la partecipazione diretta è stata ritenuta non necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, e con delibera consiliare n. 33 del 27.09.2017 è stata posta in dismissione, in un secondo momento il mantenimento è stato ritenuto strategico in un'ottica di sviluppo delle politiche energetiche del territorio comunale.

Le attività esercitate da Esco Montagna Fvg s.r.l. e consistenti nella gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e nella produzione e vendita di energia rientrano tra le attività che ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUSP, possono essere svolte dalle società partecipate da pubbliche amministrazioni.

L'attività di produzione e vendita di energia rientra tra le attività ammesse ai sensi dell'art. 4, comma 7, TUSP.

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, come risulta dall'allegato schema predisposto dal MEF e che qui si riassumono, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2017 il numero di amministratori (3) non è superiore al numero dei dipendenti (3, valore medio anno 2017) (lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO			
2015	2016	2017	MEDIA
1.678.759	1.634.428	1.573.892	1.629.026,33

- come risulta dalla tabella seguente, la società, pur essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO				
2013	2014	2015	2016	2017
154.749	35.819	17.736	19.885	13.204

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, in quanto è già stata decisa la riduzione dei compensi degli amministratori, la nomina del sindaco unico anche con la funzione di revisione legale in luogo del collegio sindacale e la nomina di un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione (lett. f);
- non vi sono necessità di aggregazione (lett. g).

Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione.

4.3 Legno Servizi Soc. Coop. A R.L.

La società Legno Servizi Soc. Coop. A R.L. era partecipata da questo ente, con una quota pari all'1,0%.

Costituita nel 1995, la cooperativa Legno Servizi è nata dall'esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti operanti nella filiera bosco-legno, per valorizzare una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia e scarsamente utilizzata. La partecipazione alla Società è stata detenuta con l'intento di gestire il patrimonio boschivo dell'Ente e principalmente per la valorizzazione delle risorse forestali, mediante la promozione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). Mentre alla gestione del patrimonio boschivo l'Ente ha provveduto autonomamente, salvo per un breve periodo, mediante gestione esterna, al sistema della certificazione PEFC dal 2015 provvede altro organismo.

La partecipazione comunque rientrava tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) con riferimento alle attività di gestione forestale mediante i c.d. "mandati alla gestione", volti allo sfruttamento delle risorse boschive del patrimonio forestale dei Comuni e risultava necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2017 il numero di amministratori (4) è superiore al numero dei dipendenti (0,80, valore medio 2017) (lett. b);
- Legno Servizi s.coop. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO			
2015	2016	2017	MEDIA
1.165.504	834.029	757.126	918.886,33

- come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato negativo per due dei cinque esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO				
2013	2014	2015	2016	2017
-30.882	-22.310	4.711	2.479	1.038

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- non vi sono necessità di aggregazione (lett. g).

4.5 Friulab s.r.l.

La società Friulab s.r.l. è una partecipata indiretta del comune di Forni di Sotto in quanto partecipata da CAFC s.p.s.

CAFC s.p.a. detiene una quota di partecipazione in Friulab s.r.l. dell'81,4%. Conseguentemente la quota di partecipazione indiretta riferibile al Comune di Forni di Sotto era pari allo 0,0248%.

Si ritiene che la partecipazione indiretta sia necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, in quanto per i gestori del S.I.I. è indispensabile detenere la partecipazione in un laboratorio specializzato nell'effettuazione di analisi chimiche e biologiche sulle acque potabili e reflue e sulle matrici solide (fanghi e rifiuti) prodotte negli impianti del S.I.I..

Friulab s.r.l. è stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, comma 3 del d.lgs. 31/2001 che dispone: «per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici». L'affidabilità di tale laboratorio di proprietà di gestori del S.I.I. è fondamentale nel controllo sui servizi quali l'acquedotto (potabilità acqua) e la depurazione (qualità scarichi).

Friulab s.r.l., peraltro, è l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. La partecipazione rientra tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), in quanto Friulab s.r.l. svolge attività di autoproduzione di servizi strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2017 il numero di amministratori (5) è inferiore al numero dei dipendenti (15, valore medio 2017) (lett. b);
- Friulab s.r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO			
2015	2016	2017	MEDIA
1.204.881	1.313.517	1.258.087	1.258.828,33

- come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato positivo per tutti e

cinque gli esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO				
2013	2014	2015	2016	2017
200.050	129.503	121.040	142.551	15.693

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- non vi sono necessità di aggregazione (lett. g).

Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione indiretta in Friulab s.r.l. per il tramite di Cafc s.p.a.

4.6 Banca di Cividale s.coop.p.a.

Alla data del 31.12.2017, Cafc s.p.a. deteneva una quota dello 0,0049% del capitale sociale della Banca di Cividale s.coop.p.a.. Conseguentemente la quota di partecipazione indiretta riferibile al Comune di Forni di Sotto era pari allo 0,0000014945%.

Il Consiglio di amministrazione di Cafc ne ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017.

Pur ritenendo la partecipazione scarsamente significativa, si è proceduto ugualmente all'analisi dell'assetto della società, come di seguito.

L'attività esercitata dalla Banca di Cividale, tipica degli istituti bancari e di intermediazione monetaria, non rientra in alcuna delle attività per le quali le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 4 TUSP.

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2017 il numero di amministratori (9) è inferiore al numero dei dipendenti (584, valore medio 2017) (lett. b);
- Banca di Cividale non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore ad €500.000 (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

FATTURATO (in migliaia)			
2015	2016	2017	MEDIA
87.964	84.897	88.974	87.280

- come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato negativo per uno dei cinque esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO DI ESERCIZIO (in migliaia)				
2013	2014	2015	2016	2017
-35.793	10.065	24.053	1.233	753

- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- non vi sono necessità di aggregazione (lett. g).

Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che il Consiglio di Amministrazione di Cafc s.p.a. ha già deliberato la dismissione della partecipazione in Banca di Cividale nella seduta del 22.09.2017.

In considerazione di un tanto, dell'entità della partecipazione indiretta e della necessità di non aggravare irragionevolmente l'attività amministrativa degli uffici, si ritiene di non predisporre alcun

piano per il riassetto, rimettendo a Cafc s.p.a. ogni decisione in merito alle modalità e ai tempi della
dismissione della partecipazione.

5 CONCLUSIONI E MISURE DA ADOTTARE

Evidenziato e valutato quanto sopra esposto, si può sottolineare che le partecipazioni attuali del Comune di Forni di Sotto sono di modesta entità e tutte nel rispetto delle disposizioni introdotte con la nuova formulazione del D. Lgs. 175/2016. Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito dell'analisi effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017. Le relative motivazioni sono riportate nei paragrafi precedenti.

Società	Partecipazione	Attività svolta	Scelta proposta
CAFC S.P.A.	Diretta al 0,0305%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Nessuna
Esco Montagna Fvg S.R.L.	Diretta allo 0,545%	Fornitura di vapore e calore	Nessuna
Legno Servizi s.coop.	diretta allo 1,0%	Agenzia d'affari per vendite all'asta di legname e commercio all'ingrosso di legname	Nessuna
Friulab s.r.l.	Indiretta allo 0,0248%	Laboratorio di analisi	Nessuna
Banca di Cividale s.coop p.a.	Indiretta allo 0,0000014945%.	Attività bancaria e intermediazione monetaria	Dismissione già richiesta da parte della società CAFC

Forni di Sotto, lì
19.12.2018

Il Responsabile del settore

Dott. Gabriele Rech